

CALDERALI GAS S.R.L.

Sede in TORRICELLA PELIGNA - via RAFFAELE PAOLUCCI, 3

Capitale Sociale euro 10.000,00 versato Euro 10.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di CHIETI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02094240690

Partita IVA: 02094240690 - N. Rea: 151716

Verbale di Assemblea Ordinaria del 19/11/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di novembre, alle ore 16,30 in Torricella Peligna, presso la sede sociale, è convocata l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Analisi situazione societaria-Relazione dell'amministratore contenente la valutazione del rischio di crisi aziendale.

Sono presenti L'Amministratore Unico, Rag. Vincenzo Antrilli e il Revisore unico Dott. Massimo Tiberini e risultano, altresì, presenti i sindaci in rappresentanza dei comuni soci della società,

CESSOPALENA	Sindaco	Mario Zulli	Part. 25%
MONTENERODOMO	Sindaco	Angelo Piccoli	Part. 25%
TORRICELLA PELIGNA	Sindaco	Carmine Ficca	Part. 25%
ROCCASCALEGNA	Sindaco	Domenico Giangiordano	Part. 25%

Tutti si dichiarano perfettamente informati sull'ordine del giorno.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Rag. Vincenzo Antrilli e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dott. Carmine Ficca, che accetta.

Il Presidente constatata la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il punto all'ordine del giorno, ribadisce il perdurare dello stato di crisi dovuto innanzitutto all'invasione Russa dell'Ucraina il 20 febbraio 2022, che ha provocato un aumento importante del prezzo al mc di gas.

Questi effetti sono da attribuire ai costi del gas che ad esempio ad agosto hanno subito un incremento di circa il 1000 % arrivando a costare il giorno 26 euro 349 a megavattore. Occorre specificare che gli aumenti spropositati del prezzo del gas derivano anche dai meccanismi di formazione marginale del prezzo della borsa energetica.

Verbale di assemblea ordinaria

CALDERALI GAS S.R.L.

Dà lettura della propria Relazione, che allegata al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale, ed in ragione del passaggio di tutti i ns. clienti al Servizio di ultima istanza, dichiara che lo stato di crisi è praticamente accertato e che *si manifestano problematiche riguardo la continuità aziendale a cui si dovrà dare soluzione.*

Si apre quindi la discussione ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.


I Soci dopo ampia e attenta discussione, prendono atto della comunicazione del Amministratore e deliberano all'unanimità di provvedere in merito alle quote societarie, in vista delle ulteriori difficoltà a cui si andrà incontro a causa del mancanza di clienti e quindi di ricavi per la parte finale dell'anno, di portare in discussione, presso i propri consigli comunali, la proposta sulla messa in liquidazione della società, da svolgersi entro il 31/12/2022 con la ricognizione delle partecipazioni societarie.

Inoltre danno mandato all'Amministratore di individuare uno studio legale o una società di recupero crediti, per massimizzare l'incasso dei crediti vantati nei confronti dei clienti della società, già più volte sollecitati, anche al fine di emettere eventuali decreti ingiuntivi che possano garantire la piena riscossione di quanto dovuto dai clienti morosi.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,10 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.


Il Presidente

ANTRILLI Vincenzo



Il Segretario

FICCA Carmine



Documento

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
CONTENENTE
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI
AZIENDALE**

(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016
Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC
(documento del 31/10/2022)

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il

raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese"*

si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;*
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4,

che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se i risultati integrati la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/10/2022.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/10/2022, sono di seguito evidenziate.

La scrivente società CALDERARI GAS s.r.l. con sede in Comune di Torricella Peligna (CH) Via Paolucci 3, a totale capitale pubblico, preposta al servizio di somministrazione del gas metano agli utenti finali dei Comuni di Gessopalena, Torricella, Peligna e Roccascalegna e Montenerodomo, in regime di maggior tutela, relaziona sulla particolare situazione in cui si è venuta a trovare a causa del rifiuto unilaterale di vendita del gas metano manifestato dalla ditta VESTINA GAS & LUCE S.p.a. con sede nel Comune di Penne (PE) dalla quale la società Calderari acquistava la materia energetica da vendere agli utenti finali dei territori comunali suddetti in regime di maggior tutela.

Si segnala che, a fronte della riferita manifestata interruzione del servizio di vendita della società fornitrice VESTINA GAS & LUCE SPA, la società SNAM RETE GAS ha proceduto già per i mesi di dicembre 2021-gennaio 2022- marzo 2022, all'attivazione della procedura di attuazione delle disposizioni recate dalla delibera n. 249/2012 e successive dell'Autorità di Regolamentazione per l'Energia e le Reti (ARERA) le quali prevedono che, qualora il cliente finale, nella specie la Calderari Gas, resti privo del proprio

venditore, lo stesso ha diritto di essere rifornito temporaneamente dall'impresa che gestisce la rete nazionale di gasdotto che, per quanto riguarda il territorio della Regione Abruzzo, risulta appunto la società SNAM RETE GAS.

A fronte di tale obbligo di fornitura la società Snam Rete Gas ha richiesto un corrispettivo che allo stato risulta essere stato notevolmente superiore rispetto al prezzo corrisposto al precedente fornitore Vestina Gas & Luce e anche superiore al prezzo di vendita fissato dall'Arera per gli utenti finali poiché è di tutta evidenza che questa società pubblica venditrice del gas metano non ha potuto riversare gli aumenti richiesti dalla fornitrice Snam sugli utenti finali in quanto il prezzo massimo è fissato dall'ARERA.

Con riferimento a quanto sopra evidenziato, si rileva quindi, in primo luogo, che la società Calderali gas ha già subito considerevoli danni economici che si prospettano peggiori per il futuro in quanto il prezzo del gas nel frattempo ha raggiunto livelli impensabili durante i mesi passati, di circa 300/350 euro a megavattore subendo un aumento di circa 10 volte il prezzo di acquisto riferito al mese di maggio 2021.

Costi energetici lievitati per i consumatori

Gli effetti di questi aumenti si stanno sentendo pesantemente su tutti i fronti e pesano in particolar modo sui consumatori finali, che si trovano a far fronte a costi energetici sempre più insostenibili. Anche se sono entrate in vigore alcune misure per il contenimento dei costi, come l'azzeramento di alcune voci della fattura energetica (gli oneri generali di sistema) o la riduzione dell'IVA su alcune tipologie di fornitura, con il prezzo della materia prima di 3 o 4 o addirittura 5 volte maggiore rispetto a un anno fa, il costo energetico complessivo è comunque lievitato.

Conseguenze della crisi sui fornitori

Non solo i clienti finali sono in grave difficoltà, **ma nella filiera energetica una posizione piuttosto delicata (per usare un eufemismo) oggi tocca ai fornitori**. Le aziende attive nel settore della vendita

Non solo aumento dei costi, a fronte spesso di margini fissati contrattualmente in periodo pre-crisi, **ma anche aumento delle necessità finanziarie e di liquidità legate all'attività di compravendita di energia o gas**, anch'esse proporzionali rispetto ai prezzi e alla volatilità dei mercati. Per acquistare gas o energia elettrica, infatti, gli operatori devono fornire garanzie finanziarie o liquidità a copertura dei loro acquisti e nella maggior parte dei casi si tratta di incrementi di garanzie da 5 a 10 volte i valori precedenti.

Per non parlare dello squilibrio di cassa, strutturale e naturale per una società di vendita, che paga l'energia o il gas acquistato (e gli oneri di sistema relativi) con 1-2-3 mesi di anticipo rispetto al momento dell'incasso da parte dei clienti. **Con l'aumento dei prezzi e il protrarsi di questa alterazione del mercato, il disallineamento fra entrate ed uscite si è fatto a dir poco difficoltoso, per qualcuno addirittura fatale.**

Tutto questo ha danneggiato in modo importante la situazione finanziaria ed economica delle società del settore, alcune delle quali hanno dovuto sospendere l'attività di vendita di energia o gas.

Ma il peggio, probabilmente, deve ancora venire, ovvero il momento in cui sui fornitori peserà a pieno anche l'effetto delle rateizzazioni delle bollette concesse ai consumatori domestici o alle imprese, a cui si andrà a sommare l'aumento della morosità dei clienti di fronte agli aumenti degli ultimi mesi. Le società del settore, aziende fino a sei mesi fa per lo più sane e ben gestite, potrebbero trovarsi impossibilitate a sopportare il protrarsi di queste condizioni di mercato a causa di una situazione finanziaria così difficilmente gestibile.

La gravità della situazione non è passata inosservata e molte sono state le richieste di supporto rivolte dalle associazioni di operatori del settore alle autorità competenti, sia in Italia che all'estero. La difficoltà di accesso alla finanza e alla liquidità in un momento grave e particolare come l'attuale è uno dei nodi dei diversi appelli degli ultimi mesi.

Anche da parte della European Federation of Energy Traders, primaria associazione europea di operatori del settore, è stata sottolineata la necessità di un supporto di emergenza di liquidità e finanza che consenta agli operatori di sopravvivere e ai mercati energetici di continuare a funzionare. Già, perché una ulteriore conseguenza dei prezzi così alti è il crollo della liquidità sui mercati, a causa del fatto che sempre meno operatori hanno la finanza necessaria per negoziare i prodotti della curva

In ragione dell'attuale andamento dei prezzi del mercato all'ingrosso, per il trimestre ottobre - dicembre 2022, è atteso, laddove dovessero mantenersi i livelli delle quotazioni degli ultimi giorni, un ulteriore incremento delle bollette per le famiglie, stimabile oggi di oltre il 100% rispetto al trimestre in corso. Pur in presenza dei previsti interventi da parte del Governo a riduzione di tali variazioni, questi non potrebbero evitare variazioni mai verificatesi dei costi. Tali costi risulterebbero difficilmente sostenibili per tutti i consumatori, non solo domestici, con potenziali ripercussioni sulla tenuta dell'intera filiera. In tale drammatico scenario, inoltre, la concentrazione nel mese di agosto degli approvvigionamenti di gas naturale per la fornitura dei clienti in tutela per il trimestre ottobre - dicembre 2022, data la situazione di ridotta liquidità delle società, potrebbe creare una ancor più elevata volatilità e un ulteriore incremento dei prezzi.

La forte incertezza circa la disponibilità effettiva di un'adeguata offerta di gas naturale per il prossimo inverno unitamente a prezzi elevati sta comportando, tra l'altro, difficoltà per gli esercenti la vendita a reperire sui mercati all'ingrosso i volumi necessari per soddisfare la domanda, inclusa quella per uso domestico e, per molti clienti finali, a concludere contratti di fornitura per il prossimo anno termico (a partire dal 1° ottobre).

Questa difficoltà a trovare sufficienti volumi di gas all'ingrosso, segnalate all'Autorità da grandi consumatori gas, singoli operatori, e dalle associazioni che li rappresentano, fanno presagire una potenziale crescita dei casi di attivazione del servizio di default trasporto, volto a garantire transitoriamente la disponibilità di gas per i venditori rimasti senza un fornitore all'ingrosso, nonché di un successivo trasferimento massivo dei clienti finali nei servizi di ultima istanza (servizio di fornitura di ultima istanza e servizio di default distribuzione). L'eventuale default dei venditori (come, peraltro, già avvenuto in diversi Paesi europei) si ripercuoterebbe sull'equilibrio economico finanziario del sistema producendo un aumento dei costi da socializzare a carico della generalità dei clienti finali, per effetto delle risoluzioni dei contratti di bilanciamento o di distribuzione degli operatori e/o dell'aumento della morosità dei clienti finali. Situazioni analoghe si sono già verificate nello scorso inverno e hanno comportato uno squilibrio del sistema per alcune centinaia di milioni di euro che potrebbero richiedere una socializzazione.

Pertanto, onde evitare gli inconvenienti sopra segnalati, questa società ebbe un incontro, nel mese di maggio 2022, con l'amministratore delegato della rinunciataria Vestina Gas & Luce Spa, nel quale lo stesso mise al corrente la ns Società delle difficoltà di approvvigionamento nella fornitura del Gas metano, e che probabilmente non avrebbe potuto fornire il gas nell'anno termico 2022-2023 a partire da ottobre 2022.

Nello stesso tempo ci promise che non ci avrebbe abbandonati, ma avrebbe fatto il possibile per garantirci la fornitura del gas in attesa del reperimento di un nuovo fornitore.

Con la delibera di approvazione del bilancio 2021, che si allega sotto la lettera "E", i sindaci soci della Calderali gas dopo ampia e attenta discussione, prendono atto della comunicazione della Vestina Gas e Luce Spa e danno indirizzo all'amministratore unico di procedere alla scelta di un nuovo shipper per la fornitura del gas alla scadenza del contratto con la Vestina, di preparare la documentazione necessaria per l'eventuale cessione della società in vista delle ulteriori difficoltà a cui andrà incontro a causa del perdurare della guerra tra Russia e Ucraina, inoltre all'unanimità deliberano di incaricare un avvocato nel supporto all'amministratore Unico sia per la stesura del contratto di acquisto del Gas con il nuovo shipper che sarà individuato, sia nella preparazione della documentazione per la gara in vista della eventuale cessione della società."

A seguito degli indirizzi riportati sopra abbiamo espletato ben due gare per la fornitura del ns. fabbisogno di Gas per circa 1.000.000 di Mc per l'anno termico 2022-2023:

in data 12/07/2022 con PEC inviata a ENI Spa - Estra Spa- ShellEnergy Italia;

in data 30/08/2022 con PEC inviata a ENI Spa - Estra Spa- ShellEnergy Italia, Vestina Gas e Luce Spa-Enegan Gas Treiding;

nessun fornitore ha mai risposto con un'offerta.

Ai primi di agosto, il prezzo è in breve salito sui 300 euro con picchi di 349 euro del 26 agosto.

E' questo il vero motivo delle mancate offerte da parte degli shipper a cui avevamo fatto richiesta.

D'altra parte noi non avremmo mai potuto acquistare il gas a quelle quotazioni, essendo una società che agisce esclusivamente per il mercato tutelato e quindi con prezzi di vendita fissati dall'ARERA, che nel trimestre luglio-settembre era di euro 1,03, ad ottobre di 0,88 euro.

Questo continuo aumentare del costo del gas ci ha già provocato diverse migliaia di perdite tra il costo della materia e il ricavo della stessa come sintetizzato nella tabella allegato "D"

La Vestina Gas in successivi contatti sia telefonici che personali ha ribadito che non poteva continuare nella fornitura del Gas e che pertanto si sarebbe di nuovo attivato il servizio di default Trasporto da parte della Snam Rete Gas.

Si segnala che, a fronte della riferita manifestata interruzione del servizio di vendita della società fornitrice VESTINA GAS & LUCE SPA, la società SNAM RETE GAS ha proceduto all'attivazione della procedura di attuazione delle disposizioni recate dalla delibera n. 249/2012 e successive dell'Autorità di Regolamentazione per l'Energia e le Reti (ARERA) le quali

prevedono che, qualora il cliente finale, nella specie la Calderali Gas, resti privo del proprio venditore, lo stesso ha diritto di essere rifornito temporaneamente dall'impresa che gestisce la rete nazionale di gasdotto che, per quanto riguarda il territorio della Regione Abruzzo, risulta appunto la società SNAM RETE GAS che ci ha inviato il contratto riportato sotto l' allegato "A" che a pag. 5 riporta quanto segue:

"Garanzia

Ai sensi dell'articolo 6.3 della Delibera 249/2012, a copertura dei corrispettivi inerenti l'erogazione del Servizio, Vi richiediamo una garanzia di importo corrispondente a 30 giorni di consumo, pari a 109.280,00 Euro stimato nel mese oggetto del Servizio sulla base delle informazioni trasmesseci dal gestore del SII, valorizzato al prezzo di sbilanciamento ad oggi stimato per il mese di ottobre pari a 189,152 Euro/MWh.

Ai sensi dell'articolo 6.4 della Delibera 249/2012, la garanzia dovrà essere:

- *rilasciata entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della presente comunicazione almeno a copertura dei primi 15 (quindici) giorni di servizio per un importo pari a 54.640,00 Euro; tale garanzia*
- *è integrata fino ai 30 (trenta) giorni di cui al precedente comma 6.3 entro i successivi 7 (sette) giorni per un importo addizionale pari a 54.640,00 Euro.*

Resta inteso che è possibile presentare il totale della garanzia pari a 109.280,00 Euro sin dalla prima data utile sopra menzionata (sette giorni dalla ricezione della presente comunicazione).

Resta inoltre inteso che qualora la Vostra Società abbia già presentato una garanzia, l'importo di 109.280,00 Euro della copertura da presentare in relazione al Servizio erogato nel mese in oggetto potrà essere dedotto dell'importo già versato a Snam Rete Gas relativamente al Servizio erogato nei mesi precedenti

Si precisa che ai sensi del medesimo comma, la mancata presentazione della garanzia richiesta entro i predetti termini comporta l'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV, del TIVG, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, alla prima data utile successiva alla mancata presentazione.

A tal fine, ai sensi del comma 7.3bis della Delibera 249/2012, SRG comunica al gestore del SII il mancato adempimento da parte dell'utente della distribuzione dell'obbligazione di cui al comma 6.4 della Delibera 249/2012 con la massima tempestività e comunque entro 15 giorni dal suo verificarsi".

Purtroppo la ns. situazione finanziaria non ci ha permesso di adempiere alle richieste della Snam Rete Gas, in quanto la liquidità non copre la necessaria somma da versare come cauzione e non siamo riusciti a ottenere la fideiussione richiesta.

Con successiva PEC del 13/10/2022 che si allega sotto la lettera "B" ci veniva intimato di adempiere al pagamento della prima tranche pari ad euro 54.640,00 entro il 17/10/2022 che abbiamo effettuato con bonifico. (Allegato "C") e successivamente abbiamo provveduto a pagare il saldo richiesto in una telefonata con l'ing. Agosto della Snam rete gas di 2.000 euro in quanto la richiesta di deposito cauzionale si era ridotto a circa la metà a seguito di un ricalcolo dovuto alla diminuzione dei prezzi del gas e dei consumi stimati:

Purtroppo nonostante avessimo adempiuto alle loro richieste, senza nessuna comunicazione ufficiale, la società di distribuzione verificando sul sito dell'Acquirente Unico, accertava il passaggio di tutti i ns. clienti al Servizio di ultima istanza e quindi iniziavamo una corrispondenza a mezzo mail (come sotto riportate a partire dall'ultima in ordine cronologico) per capire le motivazioni che avevano indotto il passaggio dei ns. clienti al FUI.

Da: Calderali Gas srl <info@calderali.it>

Inviato: venerdì 4 novembre 2022 13:09

A: 'sindaco@comune.torricellapeligna.ch.it' <sindaco@comune.torricellapeligna.ch.it>;
'sindaco@comune.gessopalena.ch.it' <sindaco@comune.gessopalena.ch.it>;
'angelo.piccoli64@gmail.com' <angelo.piccoli64@gmail.com>; 'giangio.domenico@gmail.com'
<giangio.domenico@gmail.com>; 'vincenzo.antrilli@gmail.com'
<vincenzo.antrilli@gmail.com>

Oggetto: I: Attivazione Servizio Ultima Istanza - Calderali Gas srl

In allegato la risposta dell'Acquirente Unico ed in giallo è evidenziato il motivo (ovvero la risoluzione di Vestina dell'11/09/2022

Da: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>

Inviato: venerdì 4 novembre 2022 12:45

A: info@calderali.it

Cc: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>; Switching Gas (AU)
<switchinggas@acquirenteunico.it>

Oggetto: I: Attivazione Servizio Ultima Istanza - Calderali Gas srl

Gentile utente,

come già indicato le condizioni di erogazione del servizio di default in caso di risoluzione anticipata di un contratto di trasporto vengono definite nella Delibera 249/2012/R/Gas art. all'art. 6.1 che cita come segue:

6.1 L'impresa maggiore di trasporto, entro 3 (tre) giorni, ovvero entro 10 (dieci) giorni nei casi di risoluzione del contratto di trasporto ai sensi del comma 10.10 del TIB, dalla data di decorrenza del servizio, comunica a ciascun utente della distribuzione, di cui al comma 2.2, lettera b), all'impresa di distribuzione interessata e al SII, tramite posta elettronica certificata, che:

e) qualora l'utente della distribuzione non abbia provveduto al pagamento di una fattura oppure non identifichi gli utenti del bilanciamento responsabili dei predetti prelievi presso il citato punto di riconsegna entro il termine previsto per l'attivazione del FUI, di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com:

i. soppressa;

ii. il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità dell'utente della distribuzione per i quali non sia presente una relazione di corrispondenza valida ovvero in caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di default trasporto allo scadere dei termini di pagamento della prima fattura utile;

Inoltre con la successiva delibera 3/2022 Arera conferma i tempi di attivazione dei servizi di ultima istanza:

Per risoluzioni del contratto di trasporto trasmesse da Snam entro il 10 del mese M, il SII attiva i servizi di ultima istanza con decorrenza 1 dell'M+1 per i PdR che non presentano un abbinamento valido per la medesima decorrenza.

· Per risoluzioni del contratto di trasporto trasmesse da Snam oltre il 10 del mese M, il SII attiva i servizi di ultima istanza con decorrenza 1 dell'M+2 per i PdR che non presentano un abbinamento valido per la medesima decorrenza.

Nell' art. 6.1 bis vengono indicate le condizioni di erogazione del default in caso di assenza di relazioni di corrispondenza previste dalla Del 155/2019/R/gas (es. ABG VAR in esito negativo per mancata risposta UDB)

Pertanto confermiamo per i PdR nella Vostra titolarità, per i quali è stata aperta una pratica di UIG con data di decorrenza 01/11/2022, l'applicazione dell'art. 6.1, in quanto risultano essere i PdR oggetto della risoluzione contrattuale dell'Utente del Bilanciamento Energy Supply & Servizi S.r.l. (P.IVA 12295050962), avvenuta con data di decorrenza 11/09/2022 e per il quale è stato aperto il DTG in data 19/09/2022 alla data di decorrenza 11/09/2022.

Cordiali saluti,
Gestione Operativa Processi
Direzione Sistema Informativo Integrato
Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma
www.acquirenteunico.it

Da: Calderali Gas srl <info@calderali.it>
Inviato: mercoledì 2 novembre 2022 19:56
A: Rcugas (AU) <rcugas@acquirenteunico.it>; Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>
Oggetto: I: Attivazione Servizio Ultima Istanza - Calderali Gas srl

Spett.le Settlement,

in merito alla vostra mail in calce confermiamo l'avvenuta cessazione del contratto con l'Utente del Bilanciamento Energy Supply & Servizi S.r.l. (P.IVA 12295050962), come da allegato, in data 30/09/2022 e quindi la continuità dei prelievi garantita dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito del servizio di default con decorrenza 01/10/2022 (si allega conferma di regolarità contabile con la società di trasporto Snam rete gas spa)

Pertanto, ai sensi della delibera 249/2012/R/Gas art. 6.1 bis integrata dalla successiva delibera 3/2022) "qualora l'utente della distribuzione non abbia identificato l'utente del Bilanciamento responsabile dei predetti prelievi presso il citato Punto di Riconsegna entro il termine previsto per l'aggiornamento della relazione di corrispondenza di cui al comma 7.2 dell'allegato A alla deliberazione 155/2019/R/Com, decorsi 6 mesi di erogazione del servizio il SII provvede ad attivare i servizi di Ultima Istanza" non capiamo il motivo per cui ai nostri PDR è stato attivato il servizio di Ultima Istanza con decorrenza 01/11/2022, non essendo decorsi i 6 mesi dal mese successivo alla data di attivazione del servizio di Default Trasporto.

Vi invitiamo, con la presente, a provvedere all'immediata rettifica di annullamento dei flussi con la quale i nostri PDR sono stati inviati al FUI.

Nell'attesa di un celere riscontro

Porgiamo distinti saluti

Calderali Gas srl

Da: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>
Inviato: mercoledì 2 novembre 2022 09:21
A: Calderali Gas srl <info@calderali.it>
Cc: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>
Oggetto: R: URGENTI INFO

Buongiorno,
in merito alla Vostra richiesta Vi comuniciamo che i PdR nella Vostra titolarità per i quali è stata aperta una pratica di UIG con data di decorrenza 01/11/2022, risultano essere i PdR oggetto della risoluzione contrattuale dell'Utente del Bilanciamento Energy Supply & Servizi S.r.l. (P.IVA 12295050962), avvenuta con data di decorrenza 11/09/2022 e per il quale è stato aperto il DTG in data 19/09/2022 alla data di decorrenza 11/09/2022.
Per tale casistica il Gestore del SII ha applicato la Delibera 249/2012/R/Gas art. 6.1 che alla lettera e) ii (confermata dalla successiva delibera 3/2022).
Cordiali saluti,

Sistema Informativo Integrato

Da: Calderali Gas srl <info@calderali.it>
Inviato: lunedì 31 ottobre 2022 17:08
A: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>
Oggetto: R: URGENTI INFO

Salve quindi a quale delle seguenti si riferisce il nostro caso?
grazie

Da: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>
Inviato: lunedì 31 ottobre 2022 15:40
A: Calderali Gas srl <info@calderali.it>
Cc: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>
Oggetto: R: URGENTI INFO

Buonasera,
in merito alla Vostra segnalazione, Vi comuniciamo che il Gestore del SII applica le seguenti disposizioni:

Delibera 88/2020: Nei casi in cui il DTG sia stato aperto sul PdR per motivazioni quali mancato abbinamento valido, mancata capacità o dissociazione da parte dello stesso UdB , in assenza di un nuovo abbinamento valido trascorsi 6 mesi si provvederà al passaggio in Ultima Istanza.

Delibera 249/2012/R/Gas art. 6.1 che alla lettera e) ii (confermata dalla successiva delibera 3/2022): tale deliberazione disciplina nello specifico la cessazione del contratto di trasporto. La stessa stabilisce che:

e) qualora l'utente della distribuzione non identifichi gli utenti del bilanciamento responsabili dei predetti prelievi presso il citato punto di riconsegna entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com:

ii. il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;

Per risoluzioni del contratto di trasporto trasmesse da Snam entro il 10 del mese M, il SII attiva i servizi di ultima istanza con decorrenza 1 dell'M+1 per i PdR che non presentano un abbinamento valido per la medesima decorrenza.

Per risoluzioni del contratto di trasporto trasmesse da Snam oltre il 10 del mese M, il SII attiva i servizi di ultima istanza con decorrenza 1 dell'M+2 per i PdR che non presentano un abbinamento valido per la medesima decorrenza.

Cordiali saluti,
Sistema Informativo Integrato

Da: Calderali Gas srl <info@calderali.it>
Inviato: lunedì 31 ottobre 2022 08:46
A: Rcugas (AU) <rcugas@acquirenteunico.it>
Oggetto: URGENTI INFO

Buongiorno si richiedono delucidazioni in merito al servizio di ultima istanza attivato presso i nostri pdr senza aver ricevuto nessuna comunicazione.

Grazie

Con due riunioni tramite piattaforma ZOOM, ci siamo riuniti con il supporto di un esperto di questioni relative alla distribuzione e vendita del Gas, nelle quali, lo stesso, ci ha evidenziato come un eventuale perdita dei ns. clienti non sarebbe stata la soluzione peggiore.

Cosa succede all'impresa o alla famiglia cliente? "Finisce nel regime di tutela o di salvaguardia a seconda della realtà", spiega l'esperto. La fornitura di energia viene comunque garantita, ma a costi differenti. "Le aziende con più di 50 dipendenti e più di 10 milioni di fatturato, ad esempio, finiscono in regime di salvaguardia e qui i costi sono molto più alti, anche perché è in questo bacino che finiscono le utenze dei morosi". Il peggio, però, non lo abbiamo ancora visto. La parte difficile sarebbe stata tra gennaio e aprile 2023 quando sarebbero arrivate le fatture sugli attuali costi di fornitura e con l'inevitabile incremento degli insoluti. Infatti quando avviene il pagamento, il rivenditore incassa anche quote non spettanti a lui e che verserà in un secondo momento sia al distributore di energia (colui che gestisce il trasporto), sia all'erario (ossia le accise).

Quindi, continuando a non trovare un fornitore di gas, la Calderali sarebbe dovuta rimanere nel default trasporto, con costi maggiorati e quindi con difficoltà avrebbe pagato quanto dovuto per l'acquisto di gas alla Snam Rete Gas (Vedi perdita prevista nella tabella "D") e cosa più grave non riuscirebbe a girare i soldi incassati per loro conto alle società di distribuzione.

Una di queste, la Carecina Gas è di proprietà degli stessi comuni che possiedono la Calderali Gas e quindi si verrebbe a creare un doppio pericolo di insolvenza.

Il pericolo di una crisi della Carecina è assolutamente da non correre in quanto, con lo svolgimento della gara d'Ambito, i Comuni soci avrebbero la possibilità di incassare diverse centinaia migliaia di euro con la concessione delle reti o addirittura con la loro cessione, anche a seguito del decreto concorrenza che ne permette un calcolo di rivalutazione molto conveniente e con la possibilità di incassare qualche centinaia di migliaia di euro.

I rincari energetici ci hanno messo in ginocchio. Nella ns. situazione ci sono 150 società che riforniscono imprese e singoli cittadini di gas metano. È l'altra faccia della medaglia della crisi delle materie prime. Quella che non vede ancora nessuno, se non gli operatori di settore, ma che

sta mettendo a rischio la tenuta dei rivenditori di energia, soprattutto quelli di piccola dimensione come noi. La nostra impresa ha fatturato di più, ma l'aumento dei prezzi per noi è asettico. Il margine non esiste più, anzi in termini assoluti la nostra marginalità è in perdita. È questo che ci sta mettendo in crisi e che ci sta portando, come molti altri, operatori alla chiusura”.

Tutto ciò premesso ed illustrato, l'amministratore, relaziona sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e in particolare viene evidenziata nella tabella sotto riportata la situazione debiti e crediti della società.

CREDITI		
SALDO AGOSTO -SETTEMBRE ancora da incassare	SCADENZA 24 NOVEMBRE	41.486,38
FATTURAZIONE OTTOBRE 2022	SCADENZA DICEMBRE	60.000,00
CREDITI VERSO CLIENTI AL 31 OTTOBRE 2021	Come da elenchi in vs. possesso	206.552,00
TOTALE DA INCASSARE		308.038,38

Liquidità su Banca e poste al 18/11/2022

50.000,00

DEBITI		
SALDO FATTURA SNAM		112.520
VESTINA Fatture Luglio-settembre		40.678
IVA		34.925
MUTUO BANCA INTESA (Liquidità Covid)		30.000
CARECINA		
TOTALE DA PAGARE		218.123

Ribadisce che in ordine alla situazione economica, essa finora sembra non avere squilibri tali da prevedere perdite per l'esercizio 2022 in quanto i conti al 30/09/2022 manifestano un piccolo utile e che con l'aggiunta del solo mese di ottobre non dovrebbe peggiorare.

3. L'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ

3.1 In considerazione dell'ulteriore recente aggravarsi del contesto dei prezzi del mercato all'ingrosso e delle criticità sopra richiamate, l'Autorità è intervenuta in via di urgenza, con la deliberazione 374/2022/R/gas, per modificare le modalità di determinazione del prezzo nel servizio di tutela del gas naturale, prevedendone in particolare l'allineamento alle quotazioni del prodotto day-ahead (prezzo che si forma giornalmente con riferimento al gas con consegna il giorno successivo al punto di scambio virtuale italiano) del mercato italiano del gas naturale. Il riferimento al prezzo spot comporta un superamento del riferimento alle quotazioni presso l'hub TTF e un aggiornamento delle condizioni economiche del servizio su base mensile anziché trimestrale.

3.2 Pur nella consapevolezza delle problematiche connesse a una più frequente variazione dei prezzi di tutela, l'intervento richiamato, anche se non permette di intervenire strutturalmente sui livelli elevati dei prezzi di mercato, persegue, tuttavia, alcuni obiettivi rilevanti a tutela dei clienti finali.

3.3 L'Autorità intende, a tal proposito, rafforzare il puntuale e regolare monitoraggio nei mercati all'ingrosso della disponibilità di offerte e di volumi di gas necessari a soddisfare la domanda e a individuare le possibili ulteriori azioni a livello regolatorio o normativo per ridurre ulteriormente i rischi sopra richiamati.

4. ULTERIORI MISURE IN RELAZIONE ALLE CRITICITÀ LEGATE AGLI ELEVATI PREZZI DEL GAS NATURALE

4.1 L'intervento adottato dall'Autorità consente, come illustrato, di trasferire immediatamente ai consumatori gli effetti degli eventuali ulteriori interventi che dovessero essere adottati a livello nazionale e, soprattutto, europeo, finalizzati a contenere i prezzi nel mercato all'ingrosso alla luce del recente e significativo trend di crescita dei medesimi verso livelli che si rivelerebbero insostenibili per la generalità dei consumatori, per il corretto funzionamento dei mercati energetici e, in ultima analisi, per la competitività del Paese.

4.2 Tali possibili interventi divengono di drammatica urgenza in considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale e degli attuali livelli di prezzo che destano forti preoccupazioni per la tenuta del sistema nazionale energetico e produttivo.

4.3 Risulta, pertanto, fondamentale attuare misure volte a ripristinare un equilibrio tra domanda e offerta attraverso, da un lato, la riduzione della domanda su base volontaria da perseguire anche con apposite e indifferibili campagne di comunicazione, come già attuato con buoni risultati in altri Paesi europei, e dall'altro, attraverso l'identificazione di meccanismi per la gestione di interventi di contenimento della domanda in caso di emergenza.

4.4 Tali misure dovrebbero essere considerate congiuntamente all'introduzione di tetti temporanei ai prezzi all'ingrosso del gas naturale nel mercato europeo.

4.5 Infine, l'Autorità ritiene opportuna - come già segnalato in numerose sedi istituzionali - una proroga del termine di rimozione della tutela di prezzo per i clienti domestici nel settore del gas naturale, attualmente previsto all'1° gennaio 2023, allineandolo con la data di rimozione del servizio di maggior tutela del settore elettrico, nelle more del completamento delle procedure per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici.

4.6 Ciò consentirebbe tra l'altro di estendere l'efficacia degli interventi già adottati e di prevedere l'istituzione di un soggetto che svolga la funzione di approvvigionatore nazionale per la fornitura ai clienti aventi diritto al servizio di tutela a cui tutti i venditori che, non disponendo di un fornitore all'ingrosso, possano chiedere di essere forniti a condizioni definite dall'Autorità.

4.7 In relazione alle proposte sopra richiamate, giova ricordare che anche l'intervento emergenziale relativo alla riduzione della domanda di gas naturale, proposto dall'Unione europea il 20 luglio scorso e finalizzato ad affrontare le criticità dei mercati, verrà adottato per un periodo di due anni per consentirne un'efficace azione.

5. VALUTAZIONE DEI RISULTATI.


Con riferimento a quanto sopra evidenziato, si rileva quindi, in primo luogo, che la società Calderali gas ha già subito considerevoli danni economici che si prospettavano peggiori per il futuro in quanto il prezzo del gas nel frattempo aveva raggiunto livelli impensabili durante i mesi passati, di circa 300/350 euro a megavattore subendo un aumento di circa 10 volte il prezzo di acquisto riferito al mese di maggio 2021. (Vedasi tabella allegato "D")

6. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale e della sua continuità sia *attuale*.

Torricella Peligna 19/11/2022

CALDERALI GAS srl
L'Amministratore Unico
(Rag. Vincenzo Antrilli)





AUEGATIO "A"

energy to inspire the world

San Donato Milanese, 03/10/2022
Ns. Riferimento COMM/CONT/1077

Spettabile
CALDERALI GAS SRL

Inviata via mail/PEC all'indirizzo: calderaligas@legalmail.it

Oggetto: Erogazione del Servizio di Default Trasporto ai sensi della Delibera 249/2012/R/Gas e successive modifiche ed integrazioni, della Delibera 155/2019/R/Gas, della Delibera 88/2020/R/Gas e della Delibera 409/2021/R/Gas – mese di ottobre - Assenza di relazione di corrispondenza ritenuta idonea da Acquirente Unico

Con riferimento a quanto in oggetto, in attuazione di quanto disposto dalla Delibera 249/2012/R/Gas e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le indicazioni fornite dalla Delibera 440/2022/R/Gas, (nel prosieguo "**Delibera 249/2012**"), dalla Delibera 155/2019/R/Gas (nel prosieguo "**Delibera 155/2019**"), nonché ai sensi della Delibera 88/2020/R/Gas (nel prosieguo "**Delibera 88/2020**") e della Delibera 409/2021/R/Gas (nel prosieguo "**Delibera 409/2021**") e ss.mm.ii. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "**ARERA**"), si rappresenta quanto segue.

Premesso che:

- (i) a norma della Delibera 249/2012, Snam Rete Gas, in qualità di impresa maggiore di trasporto, al fine di garantire il bilanciamento della propria rete, è tenuta ad erogare il Servizio di Default Trasporto (di seguito il "**Servizio**") con riferimento alle situazioni di disequilibrio conseguenti ai prelievi che si verificano, presso i Punti di Riconsegna della propria rete, nel caso in cui e per il periodo in cui non sia identificabile l'Utente del Bilanciamento responsabile dei medesimi prelievi;
- (ii) Snam Rete Gas – in qualità di Responsabile del Bilanciamento – eroga il servizio di default anche in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con le reti delle imprese di trasporto minori, in quanto ai sensi della Delibera 409/2021:
 - a. Snam Rete Gas ha comunicato la propria disponibilità a svolgere, in via eccezionale e transitoria per l'Anno Termico 2022-2023, il Servizio in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di altri trasportatori, qualora non sia identificabile l'Utente del Bilanciamento responsabile dei medesimi prelievi;
 - b. il Trasportatore regionale ha manifestato la necessità che venga individuato, con riferimento ai Punti di Riconsegna allacciati alla propria rete di trasporto, un soggetto alternativo che



garantisca il bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulla propria rete regionale di trasporto qualora non sia identificabile l'Utente del Bilanciamento responsabile dei medesimi prelievi;

- c. al Servizio svolto da Snam Rete Gas si applica la regolazione prevista per il servizio di Fornitore Transitorio, di cui alla Sezione 5, della Delibera 249/2012 ad eccezione delle condizioni economiche applicabile ai clienti e del meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento, per le cui fattispecie si applica la disciplina prevista per il Servizio, di cui alle Sezioni 3 e 4 della medesima Delibera 249/2012;
- (iii) sulla base delle informazioni fornite a Snam Rete Gas dall'Acquirente Unico, soggetto gestore del Sistema Informativo Integrato (SII), per alcuni Punti di Riconsegna allacciati alla ns. rete di metanodotti e/o alcuni Punti di Riconsegna allacciati alle reti di imprese regionali di trasporto (come da elenco allegato), alla data del 01/10/2022 ("Data di Attivazione"), non erano identificabili, in tutto o in parte, gli Utenti del Bilanciamento responsabili dei quantitativi di gas naturale ivi consegnati alla Vostra Società in qualità di Utente della Distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 27 del Testo unico integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale – Settlement (TISG), approvato dall'ARERA;
- (iv) conseguentemente, Snam Rete Gas, a norma delle citate Delibere 249/2012, 155/2019, 88/2020 e 409/2021, provvede all'erogazione del Servizio in esecuzione e nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente;
- (v) si precisa che l'erogazione del Servizio da parte di Snam Rete Gas è da intendersi effettuata presso i city gates, sia indicati in allegato alla presente comunicazione che oggetto di eventuale successivo aggiornamento fornito a Snam Rete Gas dall'Acquirente Unico, relativamente ai volumi necessari alla Vs. Società per servire i propri punti di riconsegna della rete di distribuzione, afferenti ai medesimi city gates, per i quali è stata riscontrata una relazione di corrispondenza non valida così come comunicatoVi dall'Acquirente Unico, secondo quanto previsto dalla Delibera 155/2019;
- (vi) il Servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la continuità dei prelievi, la sicurezza del sistema, nonché il bilanciamento dei prelievi di gas naturale sulla rete di trasporto nel periodo strettamente necessario per le azioni di cui alla delibera 249/2012, comma 6.1bis, lettera e).

Tutto ciò premesso, Vi informiamo che Snam Rete Gas, in attuazione delle Delibere 249/2012, 155/2019, 88/2020 e 409/2021, dalla Data di Attivazione erogherà/sta erogando il Servizio secondo le modalità e le condizioni economiche definite dall'ARERA nella Delibera 249/2012 e che, fermo restando quanto ulteriormente disposto dalla medesima Delibera e dalla regolazione di settore (ivi comprese le pertinenti disposizioni del Codice di Rete di Snam Rete Gas), si richiamano di seguito.

Durata del Servizio

Il Servizio sarà erogato dalla Data di Attivazione fino al primo giorno del mese successivo a quello richiamato nell'oggetto della presente comunicazione.



Si precisa che, ai sensi della regolazione vigente:

- il Servizio può essere attivato anche in relazione a mesi consecutivi (per ciascuno dei quali Snam Rete Gas trasmetterà una specifica comunicazione di attivazione del servizio) laddove permanga l'assenza di relazioni di corrispondenza;
- il Servizio potrà essere erogato, per ciascuna singola relazione di corrispondenza, per un numero massimo di 6 (sei) mesi consecutivi, decorsi i quali, ai sensi della Delibera 88/2020, l'Acquirente Unico procederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità dell'Utente della Distribuzione per i quali, al termine del periodo di erogazione del Servizio, non sia presente una relazione di corrispondenza valida.

Prezzo di fornitura

Il prezzo di approvvigionamento giornaliero del gas (PAGDg) che Vi verrà applicato sarà determinato ai sensi dell'articolo 6.2 della Delibera 249/2012, così come integrata dalla Delibera 440/2022 anche tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera 88/2020, che prevede che tale prezzo applicato agli Utenti della Distribuzione interessati dall'erogazione del Servizio per assenza di una relazione di corrispondenza valida è maggiorato del 10% a decorrere dal primo giorno del terzo mese di erogazione del Servizio.

Con riferimento alle integrazioni previste dalla Delibera 440/2022/R/gas il PAGDg è determinato tenendo conto del prezzo medio pesato del gas approvvigionato ai fini della fornitura del Servizio, valorizzando i quantitativi approvvigionati al relativo prezzo e l'eventuale differenza rispetto ai volumi effettivi al relativo prezzo di bilanciamento, maggiorato degli oneri finanziari di definiti all'articolo 4 della Delibera 440/2022.

Resta inteso che fino a quando non sarà disponibile il PAGDg il prezzo di approvvigionamento giornaliero sarà pari al prezzo di sbilanciamento PSBGg*(1+of) di cui ai commi 4.2 e 6.2 della deliberazione 249/2022/R/gas tenuto conto degli oneri finanziari come determinati all'articolo 4 della Delibera 440/2022.

Si evidenzia inoltre che i ricavi riconosciuti alla Scrivente ai fini dell'erogazione del Servizio saranno determinati quale sommatoria de i ricavi riconducibili alle componenti:

- (i) approvvigionamento del gas naturale inclusivo dei relativi oneri finanziari;
- (ii) servizio di trasporto;
- (iii) commercializzazione del medesimo gas.

determinati ai sensi della medesima disposizione e dettagliati agli articoli 4.2 e 6.2 della Delibera 249/2022 così come modificati dalla Delibera 440/2022.

Fatturazione

Con riferimento alla regolazione economica dei quantitativi di gas da Voi prelevati e alla conseguente fatturazione si precisa che:

- a) fatto salvo quanto di seguito precisato, la fatturazione verrà effettuata in relazione ai prelievi riferiti a ciascun mese mediante l'emissione, ai sensi della Delibera:



- di una fattura in acconto emessa entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi e il cui importo è determinato sulla base dei dati provvisori disponibili; e
 - di una fattura a conguaglio il cui importo, al netto degli importi già fatturati, verrà determinato sulla base dei dati definitivi relativi ai prelievi effettivamente registrati nel medesimo mese. La fattura di conguaglio sarà emessa entro 30 giorni dalla disponibilità dei suddetti dati definitivi;
- b) le fatture saranno emesse con scadenza a 15 (quindici) giorni data emissione;
 - c) il pagamento degli importi fatturati dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza, mediante bonifico bancario, con valuta fissa corrispondente alla data di scadenza della fattura, presso l'Azienda di Credito INTESA SANPAOLO SPA VIA SERGNANO 3 - 20097 S. DONATO MILANESE (MI), Codice IBAN : IT10 C030 6984 5611 0000 0001 993, intestato a: Snam Rete Gas S.p.A.; causale: Servizio Default Trasporto;
 - d) per eventuali richieste di piani di rateizzazione delle fatture relative al Servizio Vi invitiamo a contattare il nostro ufficio di gestione del credito alla casella gestione.crediti@snam.it;
 - e) in caso di ritardato pagamento di ciascuna fattura, sarete tenuti al pagamento degli interessi di mora determinati ai sensi del decreto legislativo 231/2002;
 - f) le fatture, come da provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n.89757, Vi verranno trasmesse per via telematica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, che le recapiterà al soggetto ricevente.
 - g) il dettaglio di cortesia con l'evidenza dei volumi giornalieri ed i valori dei corrispettivi fatturati non è presente nella fattura elettronica che verrà inviata tramite SDI ma sarà possibile riceverlo a fronte di una Vostra mail di richiesta alla casella servizio.default@snam.it

Effetti del mancato pagamento

Ai sensi dell'articolo 6.1bis, lett. f) della Delibera 249/2012:

- a) il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di default trasporto comporta l'attivazione, alla prima data utile successiva al mancato pagamento di una fattura, dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com. A tal fine, ai sensi del comma 7.3bis della Delibera 249/2012, SRG comunica al gestore del SII il mancato adempimento da parte dell'utente della distribuzione delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di default con la massima tempestività e comunque entro 15 giorni dal suo verificarsi;
- b) l'adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di default trasporto costituisce condizione di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento dell'utente della distribuzione, decorsi 12 (dodici) mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura inerente al periodo di



erogazione del servizio di default ai sensi del comma 12.1, lettera b) della deliberazione 138/04, comporta la risoluzione di tutti i contratti di distribuzione eventualmente conclusi dal medesimo utente.

A fine Snam Rete Gas, trascorso il predetto termine comunica al gestore del SII le informazioni e la documentazione relative all'inadempimento dell'utente, entro 2 giorni lavorativi dallo scadere del medesimo termine, nonché qualsiasi aggiornamento delle predette informazioni, entro 2 giorni lavorativi dal suo verificarsi. Successivamente, il gestore del SII rende disponibili a tutte le imprese distributrici le informazioni e la documentazione, al fine di verificare il rispetto del requisito di cui al comma 12.1, lettera b) della deliberazione 138/04, applicando altresì le disposizioni di cui all'articolo 25 della medesima deliberazione (risoluzione di tutti i contratti di distribuzione).

Con esclusivo riferimento al Servizio erogato all'anno termico 2021-2022, le disposizioni di cui al comma 6.1bis lettera f) non si applichino nei casi in cui l'Utente della distribuzione abbia provveduto al pagamento delle fatture emesse per un importo almeno pari a quello derivante dall'applicazione ai volumi forniti delle componenti CMEM di cui all'articolo 6 del TIVG definite trimestralmente dall'Autorità in luogo del prezzo di sbilanciamento.

Garanzia

Ai sensi dell'articolo 6.3 della Delibera 249/2012, a copertura dei corrispettivi inerenti l'erogazione del Servizio, Vi richiediamo una garanzia di importo corrispondente a 30 giorni di consumo, pari a 109.280,00 Euro stimato nel mese oggetto del Servizio sulla base delle informazioni trasmesseci dal gestore del SII, valorizzato al prezzo di sbilanciamento ad oggi stimato per il mese di ottobre pari a 189,152 Euro/MWh.

Ai sensi dell'articolo 6.4 della Delibera 249/2012, la garanzia dovrà essere:

- rilasciata entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della presente comunicazione almeno a copertura dei primi 15 (quindici) giorni di servizio per un importo pari a 54.640,00 Euro; tale garanzia
- è integrata fino ai 30 (trenta) giorni di cui al precedente comma 6.3 entro i successivi 7 (sette) giorni per un importo addizionale pari a 54.640,00 Euro.

Resta inteso che è possibile presentare il totale della garanzia pari a 109.280,00 Euro sin dalla prima data utile sopra menzionata (sette giorni dalla ricezione della presente comunicazione).

Resta inoltre inteso che qualora la Vostra Società abbia già presentato una garanzia, l'importo di 109.280,00 Euro della copertura da presentare in relazione al Servizio erogato nel mese in oggetto potrà essere dedotto dell'importo già versato a Snam Rete Gas relativamente al Servizio erogato nei mesi precedenti

Si precisa che ai sensi del medesimo comma, la mancata presentazione della garanzia richiesta entro i predetti termini comporta l'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV, del TIVG, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, alla prima data utile successiva alla mancata presentazione.



A tal fine, ai sensi del comma 7.3bis della Delibera 249/2012, SRG comunica al gestore del SII il mancato adempimento da parte dell'utente della distribuzione dell'obbligazione di cui al comma 6.4 della Delibera 249/2012 con la massima tempestività e comunque entro 15 giorni dal suo verificarsi.

La garanzia, il cui testo standard è disponibile sul sito snam.it¹, dovrà essere trasmessa dall'istituto fideiubente utilizzando il CODICE SWIFT MT 760, entro 7 (sette) giorni dalla data di trasmissione della presente comunicazione ai sensi di quanto previsto all'articolo 6.4 della Delibera 249/2012, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN : IT10 C030 6984 5611 0000 0001 993 - CODICE SWIFT (BIC): BCITITMM929 - presso INTESASANPAOLO S.P.A., VIA SERGNANO 3 - 20097 S. DONATO MILANESE (MI).

In alternativa è possibile effettuare un deposito cauzionale, di pari importo, sul conto corrente bancario, intestato a Snam Rete Gas S.p.A., presso INTESASANPAOLO S.P.A., VIA SERGNANO 3 - 20097 S. DONATO MILANESE (MI), Codice IBAN: IT10 C030 6984 5611 0000 0001 993, specificando la società che effettua tale versamento nonché la causale correlata al Servizio in oggetto.

Le coperture finanziarie presentate per il Servizio possono anche essere utilizzate a compensazione delle fatture emesse, fermo restando l'impegno a garantire i volumi associati all'erogazione del Servizio per i periodi successivi non ancora fatturati. Al fine di valutare la percorribilità di tale richiesta è necessaria una Vostra mail preventiva alla casella servizio.default@snam.it.

Eventuali richieste di adeguamento delle garanzie (e.g. aumento o riduzione) ivi inclusa la loro restituzione, sempre da finalizzarsi solo in caso di mancata nuova attivazione del Servizio per periodi successivi, possono essere formalizzate a fronte di una Vostra mail alla casella servizio.default@snam.it. L'eventuale richiesta di adeguamento è subordinata al nulla osta di SRG.

Fiscalità

Ai fini fiscali, dovrà essere resa apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da parte del rappresentante legale della Vostra Società (disponibile sul sito snam.it al link precedentemente indicato) con la quale si attesta relativamente ai predetti quantitativi di gas naturale prelevato:

1. di rivestire la qualifica di soggetto obbligato al pagamento delle accise e delle addizionali regionali sul gas naturale, ai sensi dell'art. 26, comma 7, lett. a) del TUA 504/1995;
2. di assolvere ai conseguenti obblighi di dichiarazione e versamento delle accise e delle addizionali regionali, a norma del citato art. 26 TUA;
3. di non destinare ad uso proprio il gas naturale prelevato;
4. di non rivestire la qualifica di consumatore finale rispetto al gas naturale prelevato.

Pertanto, Snam Rete Gas non addebiterà alcun importo a titolo di accisa e relative addizionali regionali, in quanto l'applicazione di dette imposte verrà effettuata dalla Vostra Società al momento della fornitura ai consumatori finali.

¹ [https://www.snam.it/it/trasporto/Processi Online/Capacita/procedure-moduli/servizi_default_trasporto/index.html](https://www.snam.it/it/trasporto/Processi%20Online/Capacita/procedure-moduli/servizi_default_trasporto/index.html)



Qualora dovessero intervenire modifiche rispetto a quanto dichiarato, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione alla scrivente. In particolare, dovranno essere comunicati i quantitativi del gas naturale prelevato destinati ad uso proprio. Su tali quantitativi, Snam Rete Gas provvederà ad applicare l'accisa e le addizionali regionali dovute.

Evidenziamo la necessità che la documentazione richiesta (istanze/dichiarazioni relative all'uso del gas naturale), corredata dalla copia della carta d'identità del sottoscrittore, ci venga restituita a stretto giro di posta elettronica con file pdf (all'indirizzo email: servizio.default@snam.it), affinché il relativo trattamento fiscale possa essere applicato fin dalla prima fatturazione. In assenza di tale documentazione Snam Rete Gas sarà costretta ad applicare le aliquote dell'accisa e dell'addizionale regionale previste per gli usi civili.

Nel caso in cui a Snam Rete Gas non pervenga la suddetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per la Vostra società non saranno intesi soddisfatti i suddetti punti 1, 2, 3 e 4 e pertanto Snam Rete Gas sarà costretta ad applicare le aliquote dell'accisa e dell'addizionale regionale previste per gli usi civili.

Comunicazioni

Di seguito si riportano i riferimenti all'indirizzo internet e i recapiti attraverso i quali potrete ottenere le necessarie informazioni relative alla erogazione del Servizio da parte di Snam Rete Gas:

Unità:	Contratti di Accesso & Origination
Responsabile:	Ing. Daniele Agosto Snam Rete Gas S.p.A.
Indirizzo:	Piazza Santa Barbara, 7 20097 San Donato Milanese
Telefono	0039 02 3703 8300
Posta elettronica certificata:	servizio.default@pec.snamretegas.it
Posta elettronica:	servizio.default@snam.it
Sito internet:	www.snam.it

Resta inteso che ogni eventuale richiesta, informazione o chiarimento verrà presa in considerazione soltanto se trasmessa agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati.

La presente comunicazione è trasmessa alla Vostra Società sulla base degli indirizzi di posta elettronica in nostro possesso fornitici dal gestore del SII. Vi invitiamo a comunicarci tempestivamente ogni eventuale necessità di indirizzare, ad altro riferimento, la presente comunicazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 12-14 del Regolamento (UE) 679/2016, Snam Rete Gas S.p.A. rende disponibile sul sito snam.it al link precedentemente indicato, l'informativa sul trattamento dei dati personali da Voi comunicati nell'ambito dell'instaurando/instaurato rapporto con la Società medesima in relazione all'erogazione del Servizio.

Distinti saluti



Origination, Front Office e Customer Care
Head
Daniele Capizzi



ALLEGATO "B4"

energy to inspire the world

San Donato Milanese, 13.10.2022

Spettabile

Ns. Riferimento COMM/CONT/ 1126

Utente della Distribuzione

Comunicazione inviata via mail/PEC

Oggetto: URGENTE – Servizio di default trasporto Anno termico 2022-2023 – Intimazione presentazione garanzie ex art. 6.3 e 6.4 Deliberazione 249/2012/R/Gas. – mese di Ottobre 2022 - Assenza di relazione di corrispondenza ritenuta idonea da Acquirente Unico

Gentile Cliente,

facciamo seguito alla comunicazione, qui riportata in allegato, inviata lo scorso 03.10.2022, con la quale abbiamo contrattualizzato l'erogazione del Servizio di Default Trasporto in attuazione di quanto disposto dalla Delibera 249/2012/R/Gas e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le indicazioni fornite dalla Delibera 440/2022/R/Gas, dalla Delibera 155/2019/R/Gas, nonché ai sensi della Delibera 88/2020/R/Gas e della Delibera 409/2021/R/Gas e ss.mm.ii. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), per rappresentarvi quanto segue.

Con la sopra citata comunicazione è stata richiesta, ai sensi dell'articolo 6.3 della Delibera 249/2012/R/Gas, a copertura dei corrispettivi inerenti l'erogazione del Servizio in parola, una garanzia di importo corrispondente a 30 giorni di consumo stimato nel mese oggetto del Servizio sulla base delle informazioni trasmesse dal Gestore del SII e valorizzato al prezzo di sbilanciamento stimato per il mese di ottobre.

Ai sensi del comma 6.4 della Delibera 249/2012/R/Gas, la garanzia doveva essere:

- (i) rilasciata entro 7 (sette) giorni dalla richiesta almeno a copertura dei primi 15 (quindici) giorni di servizio, ed
- (ii) integrata entro i successivi 7 (sette) giorni a copertura di ulteriori 15 (quindici) giorni.

Dobbiamo nostro malgrado rilevare che, in data 10.10.2022 è scaduto il termine di cui al precedente punto (i) per la presentazione della prima tranche delle coperture finanziarie richieste senza aver rilevato, a fronte delle verifiche sin qui condotte, adempimento da parte vostra.

snam rete gas

Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) Italia
Tel. centralino + 39 02.3703.1
www.snam.it

Snam Rete Gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale: Euro 1.200.000.000 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



Conseguentemente, siamo pertanto a chiedervi di:

- provvedere alla presentazione della prima tranche delle coperture finanziarie richieste di cui al punto (i) entro e non oltre il prossimo 17.10.2022 tramite garanzia, il cui testo standard disponibile sul sito [snam.it](http://www.snam.it) al link [https://www.snam.it/trasporto/Processi_Online/Capacita/procedure-moduli/servizi_default_trasporto/index.html], e dovrà essere trasmessa dall'istituto fideiubente utilizzando il CODICE SWIFT MT 760 utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN: IT10 C030 6984 5611 0000 0001 993 - CODICE SWIFT (BIC): BCITITMM929 - presso INTESASANPAOLO S.P.A., VIA SERGNANO 3 - 20097 S. DONATO MILANESE (MI). In alternativa, è possibile effettuare un deposito cauzionale, di pari importo, sul conto corrente bancario, intestato a Snam Rete Gas S.p.A., presso INTESASANPAOLO S.P.A., VIA SERGNANO 3 - 20097 S. DONATO MILANESE (MI), Codice IBAN: IT10 C030 6984 5611 0000 0001 993, specificando la società che effettua tale versamento nonché la causale correlata al Servizio in oggetto;
- trasmettere alle caselle di posta servizio.default@pec.snamretegas.it e servizio.default@snam.it copia del Codice SWIFT prodotto dall'istituto fideiubente nel caso di presentazione di garanzia bancaria e/o copia dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale.

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal comma 6.4 della Delibera 440/2022/R/gas, la mancata presentazione della garanzia richiesta entro i predetti termini comporta l'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV, del TIVG, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com di ARERA, alla prima data utile successiva alla mancata presentazione. Pertanto, resta inteso che in caso di mancata presentazione della prima tranche delle coperture finanziarie entro e non oltre il prossimo 17.10.2022 nelle modalità sopra indicate, ai sensi del comma 7.3bis della Delibera 249/2012 SRG informerà il Gestore del SII circa il mancato adempimento da parte dell'utente della distribuzione dell'obbligazione di cui al comma 6.4 della Delibera 249/2012/R/Gas al fine di dare seguito a quanto ivi previsto.

Distinti saluti

 Origination, Front Office e Customer Care
Head
Daniele Capizzi

All.c.s.d.

ALLEGATO 'c'

Pec Calderali Gas srl

Da: Pec Calderali Gas srl <calderaligas@legalmail.it>
Inviato: lunedì 17 ottobre 2022 12:46
A: 'servizio.default@pec.snamretegas.it'
Cc: 'servizio.default@snam.it'
Oggetto: R: Snam Rete Gas Erogazione del Servizio di Default Trasporto - mese di Ottobre 2022 - CALDERALI GAS SRL
Allegati: Corporate Banking.pdf

Buongiorno la presente per informarvi che il bonifico effettuato in data 14/10/2022 purtroppo non ha avuto buon fine e per tanto in data odierna è stato effettuato il bonifico per la prima tranche del deposito cauzionale relativo alla prima quindicina del mese di Ottobre 2022 dell'importo da voi richiesto di €54.640,00
Provvederemo al più presto ad effettuare il versamento della seconda tranche del deposito cauzionale.
Vi comunichiamo in oltre che siamo in attesa del rilascio della fidejussione bancaria che provvederemo ad inoltrarvi e quindi a richiedervi la restituzione del deposito cauzionale effettuato.
Per eventuali comunicazioni anche telefoniche i numeri sono 3495263362 oppure 3385927408.
Distinti saluti
Calderali Gas srl

Da: servizio.default@pec.snamretegas.it <servizio.default@pec.snamretegas.it>
Inviato: giovedì 13 ottobre 2022 21:34
A: calderaligas.legalmail.it <calderaligas@legalmail.it>; info@calderali.it
Cc: Servizio Default <servizio.default@snam.it>
Oggetto: Snam Rete Gas Erogazione del Servizio di Default Trasporto - mese di Ottobre 2022 - CALDERALI GAS SRL

Gentile Cliente,

facciamo seguito alla comunicazione, qui riportata in allegato, inviata lo scorso 03.10.2022, per informarvi che, in data 10.10.2022 è scaduto il termine per la presentazione della prima tranche delle coperture finanziarie richieste senza aver rilevato, a fronte delle verifiche sin qui condotte, adempimento da parte vostra.


Conseguentemente, siamo pertanto a chiedervi di provvedere alla presentazione della prima tranche delle coperture finanziarie richieste entro e non oltre il prossimo 17.10.2022, come indicato nell'allegato.

Il team CONTRATTI DI ACCESSO e ORIGINATION (CONT) al numero 02 370 38300 e/o all'indirizzo email servizio.default@snam.it è a Vostra completa disposizione.

Distinti saluti

Snam

Posteitaliane

 Situazione spedizioni

>>

OPERAZIONI VELOCI

GESTIONE DATI



Mittente Fisico			
Nome mittente fisico	CALDERALI GAS S.R.L.	Banca proponente	07601
Identificativo	SIA894R3	Emittente identificativo	CBI

Dati Distinta			
Message id	1666001724081B911DEF	Data creazione msg	17/10/2022 12:15:24
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorità		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	17/10/2022	Nome debitore	CALDERALI GAS S.R.L.
Codice Fiscale/R, IVA	02094240690	Emitt org id debitore	ADE
Iban debitore	IT06X0760115500000056015944	Bic banca debitore	
Codice Conto Debitore		Descrizione Conto Debitore	
Codice banca debitore	07601	Nome debitore effettivo	
Ident org id debitore effettivo		Emitt org id debitore effettivo	
Nazione debitore effettivo		Tipologia commissioni	SLEV Ordinante
Iban commissioni		Distinta	157

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	1666001578850B8U5DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	SUPP - Pagamento verso fornitore	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	54.640,00	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	SNAM RETE GAS SPA	Iban creditore	IT10C0306984561100000001993
Finalità Transazione		Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	PRIMA TRANCHE - SERVIZIO DEFAULT MESE DI OTTOBRE 2022 - CALDERALI GAS SRL		

CHIUDI

Numero	Data	Tipo documento	FORNITORE	Importo	Mc	Costo a Mc
238	02/05/2022	Fattura N.C.	Snam Rete gas S.P.A. Vestina gas e luce S.P.A.	231.584,97 -22.562,23	234713	0,89
27.942	16/3/2022	Fattura	Vestina gas e luce S.P.A.	131.935,54	145848	0,90
28.290	12/05/2022	Fattura	Vestina gas e luce S.P.A.	49.623,16	43239	1,15
			Snam Rete gas S.P.A.	242.500,00	162000	0,89
		N.C.	Vestina gas e luce S.P.A.	-98.070,78		
28.292	12/05/2022	Fattura	Vestina gas e luce S.P.A.	61.374,22	64115	0,96
41.826	16/06/2022	Fattura	Vestina gas e luce S.P.A.	46.452,60	47710	0,97
55.049	15/07/2022	Fattura	Vestina gas e luce S.P.A.	20.944,00	19092	1,10
55.362	16/08/2022	Fattura	Vestina gas e luce S.P.A.	19.358,00	12259	1,58
67.807	12/09/2022	Fattura	Vestina gas e luce S.P.A.	30.680,00	23398	1,31
			Vestina gas e luce S.P.A.	27.908,00	19253	1,45
			TOTALE 2 QUADR. 2022	741.727,48	771627	0,96
79						
78		Fattura	Vestina gas e luce S.P.A.	45.000,00	30000	1,50
77						
76		Fattura	Snam Rete gas S.P.A.	53.663,00	53203	1,01
75						
74		Fattura	Snam Rete gas S.P.A.	120.000,00	100000	1,20
72						
		Fattura	Snam Rete gas S.P.A.	240.000,00	200000	1,20
			IV TRIMESTRE 2022		383203	

MESI 2020	AREA mercato tutelato a Mc	DIFFERENZA	Mc	perdita stimata
GENNAIO	0,92	0,03	234713	6.913,22
FEBBRAIO	0,92	0,02	145848	2.244,62
MARZO	0,92	-0,23	43239	-9.843,28
APRILE	0,92	0,03	150000	4.269,24
MAGGIO	0,9	-0,06	64115	-3.670,72
GIUGNO	0,9	-0,07	47710	-3.513,60
LUGLIO	0,9	0,00		0,00
AGOSTO	0,9	-0,20	19092	-3.761,20
TOTALE			19092	0,00
			12259	-8.324,90
			23398	-6.580,06
			19253	-8.077,41
			759.627,00	-30.344,09
				DIFFERENZA
SETTEMBRE	1,03	-0,47	30000	-14.100,00
OTTOBRE	0,88	-0,13	50000	-6.432,31
NOVEMBRE	1,03	-0,17	100000	-17.000,00
DICEMBRE	1,03	-0,17	200000	-34.000,00
4 MESI 2022			380.000	DIFFERENZA
				-71.532,31
				-101.876,40

ALLEGATO "D"

ALLEGATO n° 4

CALDERALI GAS S.R.L.

Sede in TORRICELLA PELIGNA - via RAFFAELE PAOLUCCI, 3

Capitale Sociale euro 10.000,00 versato Euro 10.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di CHIETI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02094240690

Partita IVA: 02094240690 - N. Rea: 151716

Verbale di Assemblea Ordinaria del 28/06/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 19,00 in Torricella Peligna, presso la sede sociale, è convocata l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina/rinnovo revisore contabile per scadenza.
3. Proroga contratto a tempo determinato dipendente in scadenza –Provvedimenti
4. Comunicazioni situazione società nei confronti dello shipper Vestina gas e luce Spa -Provvedimenti

È presente L'Amministratore Unico, Rag. Vincenzo Antrilli

e risultano, altresì, presenti i sindaci in rappresentanza dei comuni soci della società,

CESSOPALENA	Sindaco	Mario Zulli	Part. 25%
MONTENERODOMO	Sindaco	Angelo Piccoli	Part. 25%
TORRICELLA PELIGNA	Sindaco	Carmine Ficca	Part. 25%
ROCCASCALEGNA	Sindaco	Domenico Giangiordano	Part. 25%

Tutti si dichiarano perfettamente informati sull'ordine del giorno.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Rag. Vincenzo Antrilli e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dott. Carmine Ficca, che accetta.

Il Presidente constatata la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura della propria Relazione, del Bilancio chiuso al 31/12/2021, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché della relazione del Revisore Unico e della relazione del Governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.lgs. 175/2016 di cui testualmente viene riportata la parte sull'eventuale stato di

crisi:

“L'aumento delle tensioni geopolitiche sul fronte ucraino-russo, sfociato con l'invasione Russa dell'Ucraina il 20 febbraio 2022, ha scontato effetti già dall'ultimo "quarter" del 2021 con un aumento importante del prezzo al mc di gas.

Questi effetti sono da attribuire ai costi del gas che ad esempio tra ottobre 2020 e ottobre 2021 hanno subito un incremento del 534 %. Occorre specificare che gli aumenti spropositati del prezzo del gas derivano anche dai meccanismi di formazione marginale del prezzo della borsa energetica.

Ai sensi della Delibera 409/2021, il Trasportatore regionale (Vestina Gas S.p.a) ha dichiarato il default trasporto e ha manifestato la necessità che venga individuato, con riferimento ai Punti di Riconsegna allacciati alla propria rete di trasporto, un soggetto alternativo che garantisca il bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulla propria rete regionale di trasporto qualora non sia identificabile l'Utente del Bilanciamento responsabile dei medesimi prelievi;

La Snam Rete Gas ha comunicato la propria disponibilità a svolgere, in via eccezionale e transitoria per l'Anno Termico 2021-2022, il Servizio in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di altri trasportatori, qualora non sia identificabile l'Utente del Bilanciamento responsabile dei medesimi prelievi; sulla base delle informazioni fornite a Snam Rete Gas dall'Acquirente Unico mediante il Sistema Informativo Integrato (SII) sia per Punti di Riconsegna allacciati alla ns. rete di metanodotti sia nel caso di Punti di Riconsegna allacciati alle reti di imprese regionali di trasporto, alla data del 01/01/2022, non erano identificabili, in tutto o in parte, gli Utenti del Bilanciamento responsabili dei quantitativi di gas naturale ivi consegnati alla nostra Società in qualità di Utente della Distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 27 del Testo unico integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale – Settlement (TISG), approvato dall'ARERA conseguentemente, Snam Rete Gas, a norma delle citate Delibere 249/2012, 155/2019, 88/2020 e 409/2021, ha provveduto all'erogazione del Servizio;

tale Servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la continuità dei prelievi, la sicurezza del sistema, nonché il bilanciamento dei prelievi di gas naturale sulla rete di trasporto.

tutto ciò premesso, Vi informiamo che Snam Rete Gas, in attuazione delle Delibere 249/2012, 155/2019, 88/2020 e 409/2021, a far data dal 01/12/2022 stà erogando il Servizio secondo le modalità e le condizioni economiche definite dall'ARERA nella Delibera 249/2012.

Sulla base di quanto argomentato, ed in ragione del considerevole aumento delle tariffe praticate dalla Snam

Rete Gas, in attesa di adeguati e opportuni provvedimenti istituzionali tesi a calmierare gli impatti economici e finanziari dei costi energetici (ad oggi annunciati e previsti ma solo in parte in attuazione), si ravvisano problematiche riguardo la continuità aziendale. Inoltre, anche quest'anno si aggiunge come fattore di rischio per la "Continuità aziendale" gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sull'attività dell'azienda, a tal fine, la facoltà di deroga ex art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità) non è necessaria e si dichiara che alla data di preparazione del bilancio circa valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, non ci sono i fattori di rischio e incertezze significative identificate, per far fronte agli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria COVID-19 durante l'esercizio 2021.

Ne consegue che esistono rischi attuali di crisi aziendale per Calderali Gas S.r.l. dovuti alla dichiarazione di default trasporto effettuata dal nostro shipper Vestina Gas e Luce S.p.a."

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2021, così come sarà riportato nel libro degli Inventari, comprensivo della Nota Integrativa, di approvare la relazione del Governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs.175/2016, confermando altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella Relazione dell'Amministratore e nella Nota integrativa come segue:

- accantonare l'intero Utile di esercizio pari a € 3.832,84 al Fondo riserva straordinario.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che la carica di Revisore è scaduta per decorrenza dei termini e che è necessario provvedere a rinominare il Revisore Contabile.

L'attuale revisore, comunica il Presidente, si è dichiarato disponibile a continuare, e propone quindi, di confermare il dott. Massimo Tiberini di Casoli e di confermarlo anche per la revisione contabile del Bilancio Unbundling.

– La proposta viene accolta all'unanimità e pertanto viene confermato Revisore Unico il dott. Massimo Tiberini fissando il compenso ad euro 2.200,00 ed euro 800,00 per l'Unbundling comprensivi di rimborso spese e altre indennità.

– Sul terzo punto all'ODG il presidente comunica che il contratto a tempo determinato del nostro unico dipendente sta per scadere e quindi è necessario rinnovarlo.

L'assemblea all'unanimità delibera di prorogare il contratto del Dipendente di due anni a tempo determinato come previsto dalla normativa vigente.

□ Sull'ultimo punto all'ODG il presidente relaziona sulla situazione di difficoltà della società e della particolare situazione in cui si è venuta a trovare a causa del rifiuto unilaterale di vendita del gas metano manifestato dalla ditta VESTINA GAS & LUCE S.p.a., dalla quale la società Calderali acquista la materia energetica da vendere agli utenti finali dei territori comunali in regime di maggior tutela. Si rileva che, a fronte della riferita manifestata interruzione del servizio di vendita della società fornitrice VESTINA GAS & LUCE, la società SNAM RETE GAS ha proceduto all'attivazione della procedura di default in attuazione delle disposizioni recate dalla delibera n. 249/2012 e successive dell'Autorità di Regolamentazione per l'Energia e le Reti (ARERA) le quali prevedono che, qualora il cliente finale, nella specie la Calderali Gas, resti privo del proprio venditore, lo stesso ha diritto di essere rifornito temporaneamente dall'impresa che gestisce la rete nazionale di gasdotto che, per quanto riguarda il territorio della Regione Abruzzo, risulta appunto la società SNAM RETE GAS. A fronte di tale obbligo di fornitura, la società Snam Rete Gas ha richiesto un corrispettivo che allo stato risulta notevolmente superiore rispetto al prezzo corrisposto al precedente fornitore Vestina Gas & Luce e anche superiore al prezzo di vendita fissato dall'Arera per gli utenti finali; tale situazione viene ad ingenerare una serie di effetti economici per la società Calderali Gas poiché è di tutta evidenza che questa società pubblica venditrice del gas metano non potrà riversare gli aumenti richiesti dalla fornitrice Snam sugli utenti finali in quanto il prezzo è fissato dall'ARERA.

A prescindere dall'accennato ingiustificato recesso del fornitore dal relativo contratto nei confronti del quale questa società si riserva di fare valere i propri diritti risarcitori per i danni subiti, la presenza dell'avvocato Manuela Carnevale alla ns. riunione risponde proprio a questa esigenza, ma fortunatamente l'intervento legale può restare in sospenso, in quanto con Comunicazione ricevuta a mezzo PEC, alle ore 17,15 odierne, la Vestina Gas e Luce Spa dichiarava di farsi carico di gran parte delle notevolissime differenze scaturite sul prezzo delle Materia a seguito dell'intervento della Snam Rete Gas.

I soci dopo ampia e attenta discussione, prendono atto della comunicazione della Vestina Gas e Luce Spa e danno indirizzo all'amministratore unico di procedere alla scelta di un nuovo shipper per la fornitura del gas alla scadenza del contratto con la Vestina, di preparare la documentazione necessaria per l'eventuale cessione della società in vista delle ulteriori difficoltà a cui andrà incontro a causa del perdurare della guerra tra Russia e Ucraina, inoltre all'unanimità deliberano di incaricare l'avv. Manuela Carnevale nel supporto all'amministratore Unico sia per la stesura del contratto di acquisto del Gas con il nuovo shipper che sarà

individuato, sia nella preparazione della documentazione per la gara in vista della eventuale cessione della società.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20,10 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

ANTRILLI Vincenzo

Il Segretario

FICCA Carmine

Il sottoscritto Rag. Vincenzo Antrilli, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolto in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Chieti-Pescara autorizzato con provvedimento n. 32075 del 22/12/2017 - AGEDRABR.